Concordato preventivo biennale 2026-2027: ISA differenti consentono l’adesione del professionista anche senza quella dell’associazione

Per il concordato preventivo biennale 2026-2027, il professionista che dichiara redditi di lavoro autonomo in forma individuale e partecipa contemporaneamente a un’associazione professionale non incorre nella causa di esclusione prevista dall’articolo 11, comma 1, lettera b-quinquies), del D.Lgs. n. 13/2024 se le rispettive attività economiche sono riconducibili a ISA differenti: nel caso esaminato, il notaio che applica l’ISA DK01U può aderire individualmente anche senza l’adesione dell’associazione che esercita attività di supporto alle esecuzioni immobiliari, soggetta all’ISA DK30U. La soluzione, applicabile dal biennio 2026-2027 per effetto dell’articolo 28 del D.Lgs. n. 148/2026, presuppone la corretta classificazione ATECO e ISA e il mantenimento di attività riferibili a indici differenti, senza pregiudicare la verifica degli altri requisiti di accesso e delle ulteriori cause ostative.

Requisiti di accesso e cause

di esclusione del regime forfetario. È Ufficiale, le modifiche introdotte dall’ultima legge di bilancio operano dal periodo di imposta 2020

Con la risoluzione n. 7/E dell’11 febbraio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le novità introdotte dall’articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) alla disciplina del cosiddetto regime forfetario, sia con riferimento ai requisiti di accesso, sia in relazione alle cause di esclusione, operano a decorrere dal periodo d’imposta 2020. A ciò non osta il comma 2 dell’articolo 3 dello Statuto del contribuente secondo cui «le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore». In altri termini, ha effetto immediato, sia il requisito di non aver sostenuto più di 20.000 euro di spese per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti e collaboratori, sia la causa di esclusione dell’aver percepito più di 30.000 euro di redditi da lavoro dipendente e assimilati.